

SCHEMA DI CONTRATTO

per l'affidamento del "Servizio di Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione, relativo ai lavori per la "realizzazione degli itinerari ciclabili **Barumini -Terralba-Oristano-Tharros-Bosa**.

CUP **F71B22001030001** - CIG ????????????

TRA

l'ARST - via Posada 8/10 09122 Cagliari - P. IVA 00145190922,
in persona dell'Amministratore Unico dr. Roberto Neroni

E

_____ con sede legale in _____,
Via _____, capitale sociale Euro _____.,
iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____,
REA _____ di _____, P. I.V.A. _____, in
persona del _____, giusti poteri allo stesso conferiti con
_____, (nel seguito per brevità anche "Professionista");

PREMESSO CHE:

1. accertata l'indisponibilità all'interno di ARST dei tecnici, che dati i tempi e l'impegno contemporaneo nelle progettazioni e direzione lavori di opere diverse, si trovano nell'impossibilità di seguire nello specifico l'attività in questione nei modi e nelle tempistiche previste dalle normative vigenti, garantendo una costante presenza nel cantiere di lavoro, con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data _____, ARST ha indetto una gara per l'affidamento del "Servizio di Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione, relativo ai lavori per la realizzazione degli itinerari ciclabili **Barumini -Terralba-Oristano-Tharros-Bosa**, come meglio descritti nel **Capitolato Tecnico Amministrativo** (allegato);
2. l'importo dell'incarico indicato nel bando era pari a **€ 587.682,27**, oltre oneri fiscali e previdenziali;
3. la XXXX ha partecipato alla gara di cui alla premessa 1), risultando aggiudicatario in via definitiva con un ribasso del _____% sull'importo di cui alla premessa 2) e con una specifica offerta tecnica, allegata al presente contratto;
4. ARST ha accertato, con esito positivo, il possesso dei requisiti dichiarati dalla XXXX in sede di gara nonché quelli necessari alla stipula del presente contratto;
6. la XXX ha provveduto a consegnare la cauzione definitiva sotto forma di garanzia fideiussoria emessa da _____ e a produrre documentazione attestante il possesso di idonea

copertura assicurativa così come previsto all'art. 18 del **Capitolato Tecnico Amministrativo** allegato;

Tutto ciò premesso
si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Premesse Allegati e Definizioni

1.1. Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto

1.2. Ai fini del presente Contratto, le Parti convengono che i termini di cui all'elenco che segue dovranno intendersi nel significato così esposto:

- a) "Committente": ARST
- b) "Contratto": il presente contratto comprensivo degli allegati;
- c) "Professionista": la XXX, convenzionalmente così qualificato con riguardo alle prestazioni di direzione lavori comprensive di misurazione e contabilità, nonché di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- d) "Impresa esecutrice": il raggruppamento RTI di imprese esecutrice dei lavori di realizzazione dell'intervento in oggetto, con RTP raggruppamento di professionisti che redige la progettazione esecutiva;
- e) "Incarico": le prestazioni affidate dal Committente al Direttore Lavori con il presente contratto;
- f) "Offerta tecnica": l'offerta tecnica presentata dal Direttore Lavori in sede di gara;
- g) "Opere" o "Lavori": i lavori di la realizzazione degli itinerari ciclabili **Barumini -Terralba-Oristano-Tharros-Bosa**;
- h) "Responsabile dei lavori": il Responsabile del Progetto (di seguito RUP) nominato da ARST per realizzazione degli itinerari ciclabili **Barumini -Terralba-Oristano-Tharros-Bosa**

Articolo 2 – Oggetto

2.1. Il Professionista si impegna a svolgere tutte le attività e ad assumere tutti gli obblighi previsti in capo al Direttore Lavori e al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, in materia di sicurezza e di salute in fase di esecuzione dalla vigente normativa in materia di sicurezza e, in particolare, dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., e dalle disposizioni in materia di sicurezza contenute nel decreto legislativo 36/2023. Il Professionista si obbliga altresì a svolgere dette attività in conformità a quanto previsto negli atti della gara di cui alla premessa 1) e all'Offerta tecnica.

2.2. Il Professionista si impegna a svolgere l'attività di Direzione Lavori , misurazione e contabilità e di assistenza al collaudo, ai sensi dell'art. 114 del D lgs 36/2023, in conformità a quanto previsto negli atti della gara di cui alla premessa 1) e all'Offerta tecnica e dovrà comprendere esemplificativamente:

- a) la direzione di tutti i lavori, assicurando che le opere vengano eseguite a perfetta regola d'arte secondo quanto previsto dal progetto esecutivo approvato;

- b) la direzione di tutte le opere in diretta amministrazione (risoluzione delle interferenze), assicurando che le opere vengano eseguite a perfetta regola d'arte;
- c) il coordinamento e la supervisione delle figure professionali componenti l'ufficio di Direzione dei Lavori.
- d) l'assidua assistenza ai lavori da effettuarsi da parte del soggetto incaricato, a sua discrezione anche con tecnico nominato e remunerato dal soggetto incaricato stesso, senza per questo richiedere un ulteriore compenso oltre a quello previsto nell'offerta;
- e) la contabilità dei lavori comprendente esemplificativamente: misure in contraddittorio con l'impresa, disegni di contabilità, stesura del "Libretto delle misure", del "Giornale dei Lavori", del "Registro di contabilità" e del "Sommario del Registro di contabilità", degli "Stati di avanzamento lavori" e dei "Certificati di pagamento". La contabilità sarà eseguita con programmi informatici compatibili con la dotazione del Committente e sarà consegnata anche su supporto magnetico;
- f) l'ausilio al RUP e all'affidatario dei lavori per la redazione di eventuali perizie suppletive e di variante regolate dal contratto vigente con lo stesso affidatario dei lavori, la redazione di ordini di servizio; il controllo ed eventuale aggiornamento degli elaborati di progetto e/o dei manuali d'uso e manutenzione;
- g) i rapporti con gli Uffici Tecnici Comunali, provinciali e regionali, Consorzi, enti di gestione delle reti (Enel Telecom, Altri) e con vari enti interessati alla realizzazione e/o agli spostamenti e adeguamento dei Servizi di tecnologici e di rete;
- h) aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione;
- i) relazioni riservate sulle eventuali riserve avanzate dall'esecutore dei lavori in corso d'opera;
- j) conto finale, predisposizione delle richieste agli Enti Previdenziale e Assicurativi;
- k) relazione sul conto finale del Direttore dei Lavori;
- l) assistenza al collaudo e consegna degli atti finali contabili al Committente;
- m) mantenimento di frequenti contatti con il Committente per il corretto svolgimento delle pratiche, mediante apposite riunioni con il Responsabile del progetto, convocate, di norma, con cadenza settimanale e, comunque, ogni qualvolta si presenti la necessità, a giudizio del Responsabile del progetto.
- n) garantire la presenza giornaliera, durante l'operatività del cantiere, di una figura componente l'ufficio di Direzione Lavori; in particolare garantire la presenza di un Direttore operativo ovvero di un suo delegato di qualificata esperienza.
- o) presentazione di periodiche relazioni sullo sviluppo dei lavori in rapporto alle spese e agli impegni autorizzati. La trasmissione di dette relazioni (relazione mensile sull'andamento tecnico - economico dei lavori) dovrà avvenire sia mensilmente, sia in corrispondenza di ogni Stato di Avanzamento Lavori e comunque in caso di problematiche o esigenze specifiche, con riferimento ai singoli interventi e al coordinamento fra gli stessi. Dovrà avere al suo interno valutazioni e considerazioni, in particolare, sull'avanzamento del cantiere, sulla produttività dell'impresa evidenziando eventuali difficoltà o ritardi. Tale relazione mensile dovrà altresì contenere:

- l'avanzamento del cantiere espresso in percentuale;
- la descrizione dello stato delle opere al momento della maturazione dell'importo dello Stato di Avanzamento Lavori;
- lo stato di corrispondenza economica tra le opere effettivamente eseguite e gli importi previsti nell'offerta del RTI aggiudicatario dei lavori;
- la corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori.

p) in riferimento alle verifiche relative ai subappaltatori:

- verificare la pertinenza delle lavorazioni con la richiesta di subappalto;
- verificare la corrispondenza tra le lavorazioni oggetto della richiesta di subappalto e le lavorazioni indicate come subappaltabili in sede di offerta;
- verificare che i lavori oggetto della richiesta di subappalto non superino la quota subappaltabile;
- verificare che l'appaltatore corrisponda gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- trasmettere ad ARST parere motivato relativamente alla pertinenza e congruenza della richiesta di autorizzazione all'affidamento di lavorazioni in subappalto.

Le attività devono essere espletate in stretto e costante rapporto con il Responsabile del Progetto e nel rispetto delle disposizioni.

Il Professionista è tenuto a controllare che i lavori ai quali è preposto siano eseguiti a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto.

Il Professionista, oltre alla responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, interloquisce in via esclusiva con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Il Professionista ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche di questi.

Al Professionista fanno carico tutte le attività e i compiti allo stesso espressamente demandati del D.Lgs. n° 36/2023 Codice dei Contratti.

2.3. Il Professionista si impegna altresì a svolgere l'attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in conformità al D. Lgs 81/2008, e in particolare:

- a) a svolgere le prestazioni di cui al Capitolato d'Oneri e all'Offerta tecnica;
- b) ad adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, contestualmente alla stesura del Progetto Esecutivo da parte dell'affidatario dei lavori;
- c) ad adeguare, se ritenuto opportuno, il piano di sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione sulla base delle proposte dell'Impresa esecutrice;
- d) a valutare il piano operativo dell'Impresa esecutrice ed eventualmente a richiedere modifiche e integrazioni;
- e) a verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte dell'Impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute

nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

f) a redigere periodicamente (con cadenza almeno quindicinale) apposita relazione tecnica/report per il Committente o il Responsabile dei lavori relativa agli adempimenti compiuti in esecuzione dell'art. 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;

g) ad adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo in relazione all'andamento dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;

h) a valutare, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento, le proposte dell'Impresa esecutrice di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento;

i) ad organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

j) a verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

k) a segnalare al Committente o al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta all'Impresa esecutrice e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. e alle prescrizioni del piano e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento dal cantiere e/o la risoluzione del contratto;

l) a provvedere, nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei lavori immotivatamente non adottino alcun provvedimento in merito alla segnalazione di cui alla lettera k), a dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro;

m) a sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dall'Impresa esecutrice;

n) a svolgere ogni altra funzione, attività, compito e/o procedura prevista dalla normativa e dagli atti richiamati al precedente comma 2.1.

2.4. Sono compresi nell'Incarico di cui ai precedenti commi:

a) la formulazione di pareri, anche con redazione di relazioni motivate, per la soluzione bonaria delle vertenze e/o delle riserve iscritte dall'Impresa esecutrice con riferimento alle misure di sicurezza o tematiche comunque a queste ultime connesse;

b) la formulazione, entro 10 (dieci) giorni dalla richieste del Committente, di relazioni sul rispetto delle misure e sulle tecniche di sicurezza adottate nell'esecuzione dei lavori;

c) gli incontri periodici in cantiere o presso l'ufficio della Direzione lavori che il Responsabile dei lavori o la Commissione di collaudo possono richiedere in qualsiasi momento al fine di risolvere problemi tecnici e gestionali e comunque con una periodicità non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi;

d) l'assistenza, per quanto di competenza, al Committente nella redazione degli elaborati per le pratiche da presentare agli Enti competenti, ai fini dell'ottenimento delle approvazioni e

autorizzazioni previste dalla normativa, e all'espletamento di tutte le incombenze connesse all'acquisizione dei pareri necessari presso le competenti autorità.

e) l'assistenza nella raccolta della documentazione tecnica (schede materiali, schede tecniche, ecc..) propedeutica alla emissione del certificato di collaudo;

f) l'assistenza nella redazione e nella raccolta di tutti gli elaborati "AS BUILT" da allegare al progetto esecutivo e trasmettere alla Stazione Appaltante, quale integrazione al fascicolo del piano di manutenzione dell'opera realizzata.

g) la trasmissione giornaliera entro le ore 18:00 dell'elenco delle ditte presenti in cantiere, dei mezzi operatori, di qualunque automezzo e di tutte le maestranze aventi accesso al cantiere mediante appositi modelli Excel elaborati dal professionista ed approvati dal Committente;

h) la trasmissione con cadenza settimanale dei vettori che per conto dei fornitori dell'appaltatore, o del subappaltatore, o del sub-contraente accedono al cantiere;

l) la trasmissione al Responsabile Unico del Progetto entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi, dalla richiesta di quest'ultimo e comunque entro l'ultimo giorno di ogni mese, di tutti i dati di sua competenza, necessari al corretto popolamento del sistema di monitoraggio REGIS, per quanto attiene agli interventi finanziati dal D.I. n.4/2022 - PNRR (interventi del secondo lotto funzionale della Ciclovia della Sardegna).

Articolo 3 – Esecuzione delle prestazioni

3.1. Il Professionista dovrà avvalersi dei più elevati standard di diligenza e perizia, assumendo anche ogni responsabilità per la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà oltre il caso del dolo e della colpa grave.

3.2. Il Professionista dovrà svolgere le attività di propria competenza in modo tale da non comportare rallentamenti e/o ritardi dei lavori.

3.3 In caso di varianti in corso d'opera, regolate dal contratto con il RTI affidatario della progettazione e dei lavori, il Professionista sarà tenuto ad apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie al piano di sicurezza e al fascicolo di cui all'art. 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

3.4. Il Professionista si impegna altresì a coordinare e adeguare l'espletamento delle attività di propria competenza alle esigenze o alle richieste del Responsabile dei lavori e/o della Commissione di collaudo, fatto salvo il caso in cui queste ultime possano compromettere la sicurezza dei lavoratori nell'esecuzione dei lavori.

3.5. Il Professionista e il Committente, per il tramite del Responsabile del progetto, si obbligano a comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni o emergenze che si verificano nella conduzione dei lavori e che possano in qualche modo influire sulle prestazioni di cui al presente Incarico.

3.6 Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 36/2023 il RUP può chiedere all'Operatore economico affidatario la redazione di modifiche che comportino cambiamenti d'impostazione progettuale, ma che non alterino la natura generale del contratto, determinate dalla sopravvenienza di nuove disposizioni normative o regolamentari, provvedimenti di enti

preposti alla tutela di interessi rilevanti, o da motivata ricalibrazione dell'interesse pubblico da soddisfare. In tal caso, l'Operatore economico è tenuto a redigere gli elaborati necessari e, per tali modifiche, dovranno essere preliminarmente concordate fra le parti le relative competenze, da definirsi sulla base delle tariffe di cui al D.M. 17 giugno 2016, tenuto conto del ribasso d'asta offerto in sede di gara

Articolo 4 – Composizione del Gruppo di lavoro

4.1. la XXX ha indicato la composizione del gruppo di lavoro come di seguito indicato:

- soggetto nominato quale "Direttore lavori" sig.;
- soggetto nominato quale "Direttore Operativo" sig.;
- soggetto nominato quale "Direttore Operativo Geologo" sig.;
- soggetto nominato quale "Ispettore di cantiere" sig.;
- soggetto nominato quale "Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione" sig.;

4.2. la XXX si impegna a non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i componenti nel corso dell'esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una procedura concordata con la Stazione appaltante e formalizzata per iscritto.

Articolo 5 – Durata dell'incarico

5.1 Le prestazioni a carico del Professionista decorrono dalla data della sottoscrizione del presente Contratto e terminano con la chiusura del contratto stipulato col soggetto esecutore dei lavori, ovvero con la sottoscrizione del certificato di collaudo finale.

Il termine per l'esecuzione di tutti i lavori di realizzazione degli itinerari ciclabili "**Barumini-Terralba-Oristano-Tharros-Bosa**", è di **574 giorni naturali e consecutivi** dalla data di consegna lavori, ma non possono protrarsi oltre il 30/06/2026.

5.2 I termini possono essere sospesi o interrotti solo con atto scritto da parte del Committente, eventualmente anche per richiesta motivata del Direttore Lavori.

Articolo 6 – Compensi

6.1. Il compenso per l'esecuzione delle prestazioni relative alla Direzione Lavori comprensiva di misurazione, contabilità e assistenza al collaudo e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è pari a € _____ (_____), oltre Iva e oneri previdenziali.

6.2. Il calcolo del compenso è stato effettuato applicando il ribasso proposto dal Professionista in sede di offerta sull'importo, relativo alle Spese generali, posto a base della procedura di gara. Le Parti si danno reciprocamente atto che il compenso non sarà in ogni caso soggetto a variazioni.

6.3. Il Direttore Lavori riconosce e accetta che il compenso di cui sopra è comprensivo di ogni spesa, trasferta, sopralluogo, prestazione di cantiere, materiale cartaceo e informatico e quant'altro necessario, anche se non espressamente indicato, per l'esecuzione dell'Incarico ai sensi delle vigenti leggi.

6.4. Non saranno riconosciute maggiorazioni degli oneri tecnici per redazione di perizie di variante;

6.5. Il compenso verrà corrisposto con le seguenti modalità:

-90% dell'ammontare complessivo (offerto in sede di gara) rapportato all'avanzamento dei Lavori;

-10% ad avvenuta emissione e approvazione del certificato di collaudo definitivo.

6.6 Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione delle parcelle o della fattura, mediante bonifico bancario presso il conto corrente dedicato così come indicato al successivo paragrafo 7).

6.7. Qualora i pagamenti non siano effettuati nei termini di cui sopra per ragioni imputabili al Committente, saranno dovuti al Professionista gli interessi da calcolarsi ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile.

6.8. Le parti riconoscono sin d'ora che, qualora sia necessario procedere alla liquidazione o vidimazione della parcella da parte dell'ordine professionale competente, l'ordine professionale da interpellare è quello che ha sede a Cagliari.

6.9. Le fatture devono essere emesse separatamente da ciascun membro del Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti (RTP) per la parte di propria competenza.

Prima che i componenti del RTP emettano le fatture relative alle prestazioni oggetto del Certificato di Pagamento di riferimento, la mandataria del RTP incaricato dovrà comunicare ad ARST le prestazioni e/o le quote di prestazioni eseguite da ciascun membro del RTP, indicando l'importo corrispondente da fatturare. Tale comunicazione da parte della mandataria del RTP, prima di ogni fatturazione, è essenziale per l'accettazione delle fatture. Nel caso in cui ARST riceva fatture emesse dai professionisti del RTP senza previa comunicazione della mandataria del RTP, le stesse non saranno ammesse al pagamento e dovranno essere stornate da apposite note di credito.

Il pagamento sarà invece effettuato esclusivamente a favore della mandataria del RTP che si impegna a trasferire alle mandanti le somme riscosse in proprio e per conto di queste ultime.

Resta sotto la responsabilità della mandataria il corretto adempimento al pagamento delle somme dovute alle mandanti.

Articolo 7 – Tracciabilità

Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi della legge n. 96/2017, tutte le fatture dovranno riportare la dicitura SCISSIONE DEI PAGAMENTI art. 17-ter D.P.R. n. 633/72. ARST S.p.A. corrisponderà il solo imponibile e provvederà a versare direttamente all'Erario l'importo dell'IVA esposto in fattura secondo le disposizioni legislative in vigore.

Se invece si tratta di contribuente forfettario o soggetto a regime speciale IVA, indicherà in fattura che l'operazione è soggetta a regime forfettario o regime di vantaggio.

Tutti i pagamenti saranno subordinati alla verifica della regolarità contributiva.

Per pagamenti superiori a 5.000,00 euro, in applicazione di quanto disposto dall'art. 48 bis, del D.P.R. 602/73 ("...obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento ..."), ARST provvederà ai relativi controlli secondo le disposizioni vigenti.

Sull'ammontare di ciascuna rata di acconto sarà applicata una ritenuta a garanzia dello 0.5%, che sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Committente del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

La fattura elettronica dovrà essere trasmessa tramite il sistema di interscambio, al seguente indirizzo telematico da indicare in fattura:

Ragione Sociale: ARST SpA;

P. IVA 00145190922;

PEC: arst.fei@pec.it;

La Stazione appaltante, nel pagamento, provvederà ad accreditare gli importi spettanti al Professionista a mezzo di Conto Corrente dedicato (anche in maniera non esclusiva):

- a favore di _____, presso la banca _____ con le seguenti coordinate:

(i) c/c _____ IBAN _____;

(ii) CIG: _____;

(iii) CUP: _____;

(iv) nominativo e codice fiscale dei soggetti che sono abilitati a operare sul conto corrente dedicato:

Il Professionista si obbliga a adeguarsi a eventuali future variazioni delle disposizioni di legge o regolamentari in tema di tracciabilità o alle indicazioni operative emanate dai competenti organi (Ministeri, ANAC, ecc.).

Articolo 8 - Garanzia e Polizza di Responsabilità Civile Professionale

A garanzia della completa ed esatta esecuzione di tutte le prestazioni riportate nel Capitolato Tecnico Amministrativo, l'Affidatario - per la sottoscrizione del contratto - dovrà costituire la "garanzia definitiva", ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n° 36/2023 e s.m.i., con le modalità di cui all'articolo 106.

Ai sensi dell'Art. 5 comma 1 del D.P.R. n° 137/2012, l'Affidatario¹ dovrà essere in possesso di apposita Polizza di Responsabilità Civile Professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza.

Articolo 9 – Recesso e Risoluzione

9.1. Il Committente può recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e senza onere alcuno, fatto in ogni caso salvo l'obbligo di corrispondere al Direttore Lavori esclusivamente quanto allo stesso dovuto per le attività fino a quel momento effettivamente poste in essere in attuazione dell'Incarico, senza alcun ulteriore riconoscimento, indennizzo o risarcimento.

9.2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, il Committente avrà diritto di risolvere il presente Contratto, previo invio di comunicazione tramite casella di posta elettronica certificata con cui comunica che intende avvalersi della presente clausola, al verificarsi di uno dei seguenti casi:

a) qualora nei confronti del Professionista sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.. ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o in materia di sicurezza;

b) violazione degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al precedente art. 7 e alla normativa vigente;

c) per un numero, superiore a 15, di assenze non giustificate, che non garantiscano la presenza giornaliera durante l'operatività del cantiere.

d) per un numero di giorni continuativi superiore a 5, di assenze non giustificate, che non garantiscano la presenza giornaliera durante l'operatività del cantiere.

9.3. Il Contratto potrà altresì essere risolto nei casi di cui al successivo artt. 11.2 e 13.4.

9.4. Il Committente si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1662 c.c. e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

9.5. In ogni ipotesi in cui venga meno, per qualsiasi ragione, l'efficacia del Contratto, il Professionista si impegna a trasferire tempestivamente al Committente tutta la documentazione elaborata in adempimento alle obbligazioni di cui al Contratto e quella in corso di elaborazione alla data di cessazione del rapporto. Il Professionista si impegna altresì a garantire la massima collaborazione con il nuovo eventuale professionista incaricato per permettergli la continuazione dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.

Articolo 10 – Subappalto

Non è ammesso il subappalto.

Articolo 11 – Penali

¹

Ciascun Professionista è nominalmente responsabile delle prestazioni rese.

11.1. In caso di ritardato adempimento o inadempimento delle prestazioni professionali di cui all'art. 2 nel corso dell'esecuzione del servizio, la Stazione Appaltante applicherà una penale pari all'uno per mille del corrispettivo contrattuale per ogni giorno di ritardo da trattarsi in occasione del successivo pagamento e fatta comunque salva la facoltà per il Committente di richiedere il maggior danno.

11.2. Il Committente si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto quando l'ammontare delle penali raggiunga il 10 % dell'importo del corrispettivo contrattuale e fatta comunque salva la facoltà per il Committente di richiedere il maggior danno.

Articolo 12 – Spese contrattuali

Sono a carico esclusivo del Professionista tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso, senza diritto a rivalsa.

Articolo 13 – Ulteriori clausole

13.1. Il Professionista si impegna a mantenere il più stretto riserbo e confidenzialità sui contenuti del presente Contratto e su ogni informazione di natura non altrimenti accessibile al pubblico relativa al Committente e/o alla realizzazione dell'Opera che gli pervenga nello svolgimento dell'Incarico. Tale obbligo di confidenzialità è assunto anche per conto dei dipendenti del Professionista.

13.2. Il Professionista dichiara di essere consapevole della circostanza che l'esecuzione delle opere dovrà essere supervisionata dal progettista delle stesse al fine di garantire l'originalità e l'integrità delle soluzioni progettuali.

13.3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Contratto, è fatta tenendo conto delle finalità del Contratto stesso; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

13.4. Resta inteso tra le parti che, a seguito di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell'Incarico, il presente Contratto potrà essere risolto mediante comunicazione tramite casella di posta elettronica certificata da inviarsi dal Committente al Professionista. In tal caso il Professionista nulla potrà pretendere dal Committente a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della ricezione della comunicazione avvenuta tramite casella di posta elettronica certificata.

13.5. Il Contratto è retto dalla legge italiana.

Articolo 14 – Comunicazioni - Gestione digitale del Contratto

Secondo quanto indicato dall'Affidatario, ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite casella di posta elettronica

certificata (pec). L'Appaltatore si impegna pertanto a ricevere e trasmettere tramite pec la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto.

La pec di ARST è

arst@pec.arstspa.info

La pec dell'Appaltatore è:

???????@ingpec.eu

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

Articolo 15 –Obblighi specifici PNRR

ASSOLVIMENTO AGLI OBBLIGHI INTRODOTTI DALL'ART. 47 DEL D.L. 77/2021 (COME CONV. CON MODIFICAZIONI DALLA L. 108/2021)

1. Come stabilito dall'art. 47, commi 3 e 3 bis, gli Operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 (quindici) e non superiore a 50 (cinquanta), devono impegnarsi, nel caso di aggiudicazione della procedura ed entro 6 mesi dalla stipula del contratto a consegnare alla Stazione appaltante quanto segue:

- una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (art. 47 comma 3 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021);
- la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità) e una relazione che chiarisca l'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'Operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali (art. 47 comma 3 bis del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021).

2. L'impegno all'assolvimento degli obblighi di cui al comma 3 bis, in osservanza alle Linee Guida adottate con decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità ai sensi dell'art. 47 comma 8 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 19 108/2021 viene richiesto anche agli Operatori economici con più di cinquanta dipendenti.

3. L'inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 47 commi 3 e 3 bis comporta l'applicazione di una penale pecuniaria e/o la risoluzione del contratto di cui all'art. 15. La sanzione è giornaliera può essere compresa tra lo 0,6 ‰ e l'1 ‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, a seconda della gravità dell'inadempimento. In ogni caso, la penale non

può comunque superare, complessivamente, il 20% (venti per cento) dell'ammontare netto contrattuale.

4. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 47 determina l'impossibilità per l'Operatore Economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui all'art. 47 comma 1 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021.

5. I rapporti e le relazioni previste dai commi 2, 3 e 3bis sono pubblicati ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

6. In attuazione dell'art. 47, comma 4, ultimo capoverso, gli Operatori Economici, a pena di esclusione, devono altresì impegnarsi in caso di aggiudicazione del contratto ad assicurare

- una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile
- una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile

La percentuale di incremento indicata deve essere assicurata con riferimento a entrambe le tipologie. Per il calcolo della percentuale di incremento si rinvia alle Linee Guida adottate con decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità ai sensi dell'art. 47 comma 8 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021. Le nuove assunzioni da destinare all'occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinati disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparative più rappresentative a livello nazionale. Il rispetto dell'impegno sopra dichiarato sarà oggetto di specifica verifica di conformità da parte della stazione appaltante.

7. L'inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 47 comma 4 comporta l'applicazione di una penale pecuniaria e/o la risoluzione del contratto di cui all'art. 15. La sanzione è giornaliera può essere compresa tra lo 0,6 ‰ e l'1 ‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, a seconda della gravità dell'inadempimento. In ogni caso, la penale non può comunque superare, complessivamente, il 20% (venti per cento) dell'ammontare netto contrattuale.

8. In caso di concorrenti che si presentino in forma plurisoggettiva (RTI/Consorzio di varia natura/GEIE/rete) la documentazione di cui all'art. 47 comma 2 o 3 e 3 bis del medesimo articolo deve essere prodotta da:

- nel caso di operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2 lettere d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016, da ciascuno degli operatori economici partecipanti tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 o 3 e 3 bis dell'art. 47 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021;
- nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) dal consorzio e/o dalle consorziate esecutrici partecipanti tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 o 3 e 3bis dell'art. 47 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021.

Articolo 16 – Controversie

Per ogni controversia concernente il presente Contratto o comunque connessa allo stesso - comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione - è competente il Tribunale Civile di Cagliari

Articolo 17 – Allegati

Sono allegati al presente Contratto per farne parte integrante e sostanziale:

1. [...]
2. [...]

Letto, confermato e sottoscritto.

_____, lì ____ _____

Il Professionista _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile il Professionista approva specificamente per iscritto gli artt. 2, 6, 7, 9, 11, e 16 .

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Professionista